



41951-17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 08/11/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. ROSA ANNA SARACENO

Dott. ANTONIO MINCHELLA

Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - SENTENZA  
N. 3344/2016 -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 4862/2016  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI ROMA

nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 285/2015 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di  
ROMA, del 20/11/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA  
SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Sentiti:

il Procuratore Generale in persona del Dott. Pierpaolo Rivello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

il difensore della parte civile, avvocato (omissis), che ne ha chiesto l'accoglimento.

### **Ritenuto in fatto**

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del caporal maggiore (omissis) in ordine al reato di insubordinazione continuata con ingiuria, à sensi dell'art. 189 c.p.m.p., comma 2, e dell'art. 81 cod. pen., commesso in danno del superiore, capitano (omissis), perché il fatto non sussiste.

A ragione il decidente ha ritenuto che, nonostante la dimostrata verifica degli episodi dai quali era scaturita l'accusa e la pronuncia delle frasi contestate, alle stesse non poteva riconoscersi idoneità lesiva del prestigio, dell'onore o della reputazione del superiore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale militare di Roma, il quale ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il G.u.p. aveva adottato un'interpretazione abrogatrice della norma che è posta a tutela non solo della dignità e dell'onore del superiore, ma anche dell'integrità e dell'effettività del rapporto gerarchico. La condotta tenuta dall'imputato era certamente espressiva di disprezzo e di arroganza ed anche le modalità dell'interlocuzione col superiore, con l'uso della seconda persona singolare alla presenza di altri militari, erano idonee a lederne l'ascendente morale necessario per l'esercizio dell'autorità del grado e delle funzioni di comando.

### **Considerato in diritto**

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il Procuratore ricorrente contesta la decisione impugnata unicamente sotto il profilo della violazione di legge per avere escluso il G.u.p. che i fatti, incontrovertibili nella loro ontologica consistenza, potessero essere ricondotti, "sul piano normativo-sussuntivo", nell'alveo della fattispecie incriminatrice dedotta in contestazione.

1.1 La sentenza impugnata, premesso che non sussisteva alcun contrasto tra le parti circa la ricostruzione in punto di fatto della condotta materiale,

realizzata in due distinte occasioni alla presenza dei testi (omissis) e (omissis) che ne avevano riferito, nelle informazioni rese, in termini del tutto conformi alla versione della parte lesa, ha evidenziato che:

- quanto all'episodio del (omissis) le parole " tu non devi parlare dei miei problemi personali davanti agli altri" erano state pronunciate, sia pure per ripicca, dopo che l'imputato aveva chiesto al capitano ragioni del perché non lo avesse inviato per servizio a (omissis) e costui gli aveva risposto, alla presenza del sergente (omissis), richiamando i rifiuti opposti dal suo subordinato a precedenti proposte di impiego, di poi replicando alla frase del (omissis) con le parole " come tu parli delle tue cose private davanti agli altri, io mi permetto di risponderti davanti a tutti";

- quanto all'episodio del (omissis) l'espressione " è colpa tua, è colpa tua" era stata proferita dall'imputato, alla presenza del tenente (omissis), in un contesto in cui il predetto lamentava il ritardato pagamento di alcune somme che gli spettavano a titolo di straordinario.

1.2 Secondo il G.u.p. la contestualizzazione delle condotte, alla luce dei convergenti contributi informativi versati in atti, restituiva un significato differente delle frasi incriminate, in quanto i contegni serbati non avevano offeso l'onore e la dignità del superiore, stante l'obiettiva assenza di connotazioni disonorevoli o disdegnanti, ma nemmeno ne avevano offeso il prestigio, "se per prestigio deve intendersi, non il riguardo che il superiore merita di per sé, bensì l'autorevolezza che si è conquistato e ha conservato col suo comportamento esemplare"; anche l'utilizzo nell'interlocuzione della seconda persona singolare, peraltro condiviso dal capitano che a sua volta non aveva esitato a dare del tu al subordinato, era indicativo di un rapporto di confidenza che imponeva di apprezzare le frasi incriminate nel particolare contesto comunicativo in cui erano state pronunciate, di guisa che esse risultavano prive di rilevanza penale.

1.3 Tale valutazione appare corretta e conforme alla configurazione astratta della fattispecie prevista dall'art. 189 c.p.m.p., comma 2, che indubbiamente è reato plurioffensivo, perché tutela la dignità e l'onore del "superiore", ma anche l'integrità e l'effettività del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della compattezza e dell'efficienza delle forze armate e necessario per il raggiungimento dei compiti loro affidati dall'ordinamento.

Nel caso in disamina, difatti, le frasi proferite non sono obiettivamente ingiuriose, spregiative, mortificanti, avviliti e, dunque, lesive del decoro o dell'onore e, quindi, del patrimonio morale del superiore, del quale non risulta nemmeno lesa il prestigio, non avendone l'imputato respinto l'autorità, la potestà di impartirgli ordini né avendo contestato la catena di comando espressa dal rapporto gerarchico con un comportamento di aperta ribellione. Anche il

mancato uso della terza persona singolare è stato correttamente apprezzato non già come rivelatore di disprezzo verso il superiore o sorretto dall'intenzione di rapportarsi ad esso in condizioni di parità, negandone il grado e l'autorità, ma semplicemente riconducibile e giustificato dal rapporto di confidenza condivisa dal capitano nell'interlocuzione con il suo inferiore.

E, d'altro canto, non va sottaciuto che il provvedimento impugnato ha osservato che "le frasi ascritte all'imputato rivelano un carattere semplicemente impertinente, non certo lesivo del prestigio del superiore" e che la mera contestazione, non pretestuosa, di certi comportamenti "costituisce pur sempre espressione di quel diritto di dissenso continente valevole anche nelle FF.AA", mentre il ricorso nulla dice sulla sussistenza e fondatezza di ragioni di critica.

L'impugnazione va, pertanto, respinta, non essendo la sentenza impugnata incorsa nel vizio denunziato.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, l'8 novembre 2016


Il Consigliere Estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 14 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96